R.G. 6671/07 G.I.P.

10618

R.G. 9066/07 N.R.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari , dr.ssa Claudia Matteini,

letti gli atti del procedimento penale a carico di **Diya Lumumba** (nato a Kindu in data 5.5.1963), **Knox Amanda Marie** (nata negli Stati Uniti d'America in data 9.7.1987) , **Sollecito Raffaele** (nato a Bari in data 26.3.1984) tutti indagati per i reati agli artt. 110 – 81 cpv. – 609 bis – 575 – 576 n. 5 c.p. per avere in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso , con violenza e minaccia costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara , in atti generalizzata , a subire atti sessuali , utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo , nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale – fatti commessi in Perugia nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007 ,

vista l'istanza avanzata dalla difesa di Diya Lumumba avente ad oggetto la richiesta di incidente probatorio ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.p. diretta ad accertare attraverso idonea perizia medico – legale sul cadavere di Meredith Kercher cause e circostanze del decesso della stessa , orario del medesimo nonché determinazione dell'orario in cui sono stati inferti i colpi letali ,

rilevata la regolarità delle notifiche,

preso atto delle osservazioni svolte dal P.M. il quale con nota del 12.11.2007 ha espresso parere negativo in merito al richiesto incidente probatorio sul presupposto che qualsiasi accertamento sul cadavere di Meredith Kercher non appare più utilmente praticabile e che lo stesso è stato fatto comunque oggetto di autopsia nel periodo immediatamente successivo alla morte ,

che nei termini non risultano essere state avanzate osservazioni e deduzioni in ordine all'ammissibilità e fondatezza alla richiesta in oggetto dagli altri indagati,

rilevato che nel caso di specie è senza dubbio necessario procedere con la forma dell'incidente probatorio all'espletamento della perizia medico legale al fine di accertare nel contraddittorio tra le parti le cause e le circostanze della morte di Meredith Kercher nonché l'ora del decesso e ciò sulla base di dati tecnici ,

che le parti devono limitarsi a chiedere l'accertamento peritale e possono eventualmente solo suggerire le modalità di espletamento come pure questo giudice deve limitarsi a disporre l'accertamento ma non può entrare nel merito delle modalità di espletamento dello stesso che devono comunque essere rimesse ai periti nominati , i soli in grado di effettuare scelte operative sulla base delle loro specifiche competenze tecniche – scientifiche,

ritenuto altresì che la conferma di quanto sopra si ritrova nella disposizione di cui all'art. 228 comma 4 c.p.p. che prevede l'intervento del giudice nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali solo qualora insorgano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico con esclusione di qualsiasi potere di intervento in riferimento alle scelte tecniche ,

che , pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra deve essere disposto l'accertamento peritale indicato rimettendo ai periti nominati la decisione se lo stesso possa essere espletato sulla base degli atti e degli elementi già rilevati in sede di autopsia oppure se debba essere espletato sul cadavere di Meredith Kercher ,

ritenuta , quindi , l'ammissibilità dell'incidente probatorio richiesto, nei limiti sopra indicati , trattandosi comunque di accertamento necessario ed urgente ,

P.Q.M.

Il Giudice ,visti gli artt. 392 ss. c.p.p. ,

ammette l'incidente probatorio e per l'effetto dispone perizia tecnica diretta ad accertare le cause e le circostanze del decesso di Meredith Kercher nonché l'ora della morte e comunque qualsiasi altra circostanza utile ai fini di giustizia ,

nomina a tale fine la **dr.ssa Anna Aprile e il dr. Mariano Cingolani** , rimettendo ai predetti la valutazione in merito alle modalità operative di detto accertamento,

fissa per il giuramento l'udienza del **26 novembre 2007 alle ore 12.00** presso l'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Perugia ,

manda alla cancelleria per le notifiche agli indagati ,ai rispettivi difensori ,al P.M. nonché alle persone offese da individuarsi nei prossimi congiunti di Meredith Kercher , dispone che le notifiche, ad eccezione di quelle riguardanti gli indagati , vengano effettuate a mezzo fax stante l'urgenza.

Perugia 17/11/2007

Il Giudice

Dr:ssa Claudia Matteini

Claudia Matteini

Depositato in Cancelleria
il 17/11/2007
IL CANCELLIERE